

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.R.R.

- *ricorrente* -

nei confronti di:

Fl.Ra.

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 14/2013 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa il 6 maggio 2013 e depositata il 13 maggio 2013, n. 30/2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 3 dicembre 2012 ha respinto il ricorso proposto da F.R.R. e diretto all'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge Fl.Ra..
2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la F. che ha contestato l'esclusione dell'assimilabilità del premio di operosità, spettante al Fl. nella qualità di medico specialistico convenzionato presso la locale azienda sanitaria provinciale, all'indennità di fine rapporto e ha ribadito la circostanza del pacifico riconoscimento della cessazione del rapporto di lavoro da parte del Fl..
3. La Corte di appello di Reggio Calabria, pur ritenendo fondata la censura relativa al carattere sostanziale di indennità di fine rapporto da attribuirsi al premio di operosità, ha però rilevato che la F. non ha provato l'esatto ammontare della indennità di fine rapporto, percepita dall'ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi limitata ad avanzare una richiesta di informazioni all'A.S.P. di Reggio Calabria senza attivarsi ulteriormente a seguito dell'inerzia dell'amministrazione.

Ha pertanto respinto l'appello ritenendo impossibile emettere una pronuncia di condanna anche generica per la impossibilità di verificare la percentuale di incidenza del diritto della F. sull'indennità sulla base degli anni di matrimonio coincidenti con gli anni di svolgimento del rapporto di lavoro del Fl..

4. Ricorre per cassazione F.R.R. deducendo a) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Si difende con controricorso Fl.Ra..

6. Le parti hanno depositato memorie difensive.

Ritenuto che:

7. Con il primo motivo di ricorso la F. rileva che il giudice di appello ha errato nel ritenere proposta una domanda di condanna invece che una domanda di riconoscimento del suo diritto all'attribuzione della quota dell'indennità di fine rapporto e nel ritenere mancante una prova dell'ammontare dovuto. Una prova che non solo era ricavabile in base alle difese avversarie e in forza del principio di non contestazione ma non era, secondo la ricorrente, neanche necessaria. Infatti il quantum dovuto alla ricorrente si determina sulla base di un mero calcolo che è stato compiuto dall'ente datoriale in applicazione della legge.

8. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto carente la prova dei presupposti del diritto vantato dalla F. in relazione alla necessità di accertare non solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'attribuzione dell'assegno divorzile ma anche l'entità dell'indennità percepita dall'ex coniuge e la durata del matrimonio che ha coinciso con il rapporto di lavoro cui si riferisce l'indennità. In assenza di tali elementi il giudice dell'appello ha ritenuto impossibile pervenire anche a una pronuncia di accertamento del diritto della F.. Non vi è stata pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. dato che nel giudizio di merito è stata respinta la domanda proposta dalla F.. Tale domanda peraltro non era consistita nella richiesta di determinare in astratto il suo diritto a percepire la quota dell'indennità di fine rapporto ma era invece stata articolata come richiesta di: "1) disporre che quota dell'indennità di fine rapporto spettante al Fl.Ra., nella misura di legge, venisse attribuita alla ricorrente; 2) ordinare e autorizzare l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria a pagare direttamente alla ricorrente il trattamento di fine rapporto spettante, ovvero, qualora il pagamento sia già avvenuto, in favore del Fl., condannare lo stesso a corrispondere alla F. la quota spettantegli per legge".

9. Con il secondo motivo di ricorso si rileva la sussistenza di ragioni profonde e valide per la compensazione integrale e/o parziale delle spese del giudizio di merito.

10. Il motivo di ricorso deve essere respinto in quanto la Corte di appello ha fatto applicazione del principio della soccombenza, per il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa mentre non comporta violazione del principio la compensazione delle spese, allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, secondo la previsione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11. Il sindacato della Cassazione, in materia di attribuzione dell'onere delle spese del giudizio, è quindi limitato al controllo dell'osservanza del principio della soccombenza e della congruità della motivazione nel caso di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.

11. Va pertanto respinto il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.600 Euro di cui 200 per spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*